

la loro elezione. A questi organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale universitaria e degli enti di ricerca, spettano, ai sensi del d.lgs. n. 204/98, importanti funzioni per la programmazione generale della attività di ricerca, l'attribuzione dei finanziamenti e la gestione.

Il decreto 24 novembre 1999 ha definito l'organizzazione e disciplinato il funzionamento del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Il CEPR svolge, su mandato del Ministro, attività di consulenza e di studio concernente la politica e lo stato della ricerca nazionale e internazionale, in particolare per la predisposizione del programma nazionale per la ricerca (PNR) - articoli 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 204/1998.

Il CIVR determina i criteri generali per la attività di valutazione da parte degli enti di ricerca, effettua attività di valutazione esterna, presenta rapporti periodici sulle attività svolte ed una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca (articolo 5 d.lgs. n. 204/1998).

Le attività di questi organismi risultano di grande interesse, oltre che per i compiti istituzionali del MURST, anche ai fini dell'esercizio del controllo affidato alla Corte, che auspica di poterne ricevere una informazione sistematica.

3.2.3 L'articolo 10 della legge n. 370/1999 ha disposto i finanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1999 per gli anni 1999-2000-2001 a favore del FSRA e degli Istituti nazionali di fisica nucleare e della materia. A decorrere dal 2002 i due istituti saranno finanziati a carico del fondo ordinario per gli enti di ricerca.

Lo stesso articolo assegna per gli anni 2000 e 2001 40 e 50 mld al Fondo integrativo per lo sviluppo della ricerca (FISR), istituito dalla legge di bilancio 1999 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro con una dotazione di 50 mld, in attuazione della previsione recata dall'articolo 1, comma 3 del d.lgs. n. 204/1998.

3.3 Istruzione universitaria.

Nell'ambito della normativa primaria e secondaria intervenuta nell'anno 1999 possono individuarsi, quali aspetti di maggior rilievo, i seguenti:

- A) la disciplina dei nuclei di valutazione delle singole università e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
- B) la disciplina degli accessi degli studenti alle università;
- C) il processo di definizione degli ordinamenti didattici.

3.3.1 Il primo aspetto è considerato dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370 articoli 1 - 2 - 3. La legge reca anche altre disposizioni concernenti le incentivazioni per professori e ricercatori, il cofinanziamento degli assegni di ricerca, il funzionamento del CUN e CNSU, la definizione di peculiari situazioni di stato giuridico ed economico del personale universitario, la corresponsione delle borse di studio ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 in esecuzione di sentenze passate in giudicato, nonché l'assegnazione di risorse per l'edilizia universitaria.

La valutazione interna della gestione amministrativa delle attività didattiche e di ricerca è funzione essenziale e permanente delle università affidata ad un organo collegiale - nucleo -, tenuto a comunicare gli esiti delle proprie indagini al MURST entro il 30 aprile di ciascun anno. Le università inadempienti sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi della programmazione universitaria, di una speciale quota del fondo di funzionamento ordinario e delle risorse destinate alla incentivazione per i docenti e i ricercatori. Le disposizioni si applicano anche alle università non statali.

La complessiva valutazione del sistema universitario è affidata ad un Comitato nazionale, il cui funzionamento e la durata in carica dei componenti sono disciplinati da un decreto del

Ministro.

I componenti sono in numero di 9 e debbono essere scelti, previo parere delle Commissioni parlamentari, tra esperti anche stranieri in una pluralità di settori metodologici e disciplinari.

Il Comitato attua un programma annuale di valutazione esterna delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro, e presenta una relazione annuale. Svolge inoltre compiti di agenzia tecnica di supporto del Ministro per gli adempimenti concernenti l'attuazione dei programmi di sviluppo universitari.

3.3.2 Le disposizioni intervenute durante il 1999 in materia di accessi ai corsi universitari sono costituite da:

- legge 14 gennaio 1999, n. 4 articolo 1, comma 13. Si tratta di una disposizione di sanatoria che considera gli studenti che abbiano ottenuto dai TAR un'ordinanza di sospensiva del provvedimento negativo di iscrizione prima dell'entrata in vigore del regolamento di disciplina degli accessi d.m. 21 luglio 1997 n. 245 (13 agosto 1997). Ad essi sono equiparati gli studenti che abbiano presentato ricorso al Presidente della Repubblica;
- d.m. 23 aprile 1999 - G.U. n. 129 del giugno 1999, che disciplina le immatricolazioni per l'anno accademico 1999-2000 per i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione specificamente individuati dall'articolo 1 secondo i criteri e parametri definiti nell'articolo 2;
- d.m. 8 giugno n. 235 - G.U. n. 171 del 23 luglio 1999, che modifica il regolamento in materia di accessi (d.m. 21 luglio 1997 n. 245) in coerenza con la sentenza n. 383/98 della Corte costituzionale;
- d.m. 29 luglio 1999 - G.U. n. 183 del 6 agosto 1999, che reca modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea di nuova istituzione;
- legge 2 agosto 1999, n. 264 - norme in materia di accessi ai corsi universitari. La legge reca la nuova disciplina coerente con i principi posti dalla Corte costituzionale. Gli articoli 1 e 2 individuano i corsi soggetti a programmazione, rispettivamente, a livello nazionale o di singolo ateneo. L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi per la normazione secondaria prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 341/1990 come modificato dall'articolo 17, comma 116 della legge n. 127/1997. L'articolo 4 dispone circa i contenuti delle prove di selezione, la pubblicazione dei bandi per la loro effettuazione nonché per la comunicazione degli esiti.

3.3.3 Ai fini della precisa determinazione degli ambiti di esercizio dell'autonomia didattica degli atenei è intervenuto il regolamento adottato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 - G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, che pone i criteri generali per l'ordinamento degli studi e fissa la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università agli studenti che abbiano portato a termine i corsi: la laurea per i corsi triennali; la laurea specialistica per coloro che abbiano proseguito gli studi per un ulteriore biennio; il diploma di specializzazione ed il dottorato di ricerca.

I corsi di studio caratterizzati dagli stessi contenuti formativi sono riuniti in classi individuate da decreti ministeriali. Sono determinate le modalità per la costituzione dei crediti formativi e definiti i requisiti di ammissione.

Ai decreti ministeriali è demandata l'individuazione degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili per ciascuna classe. Vengono altresì precisati i contenuti dei regolamenti didattici di ateneo.

Nella stessa linea il decreto 23 dicembre 1999 - G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000 provvede

all'accorpamento dei settori scientifici disciplinari.

La legge n. 370/1999 – commi 5 e 6 – prevede che gli statuti delle università istituiscano commissioni, composte pariteticamente da docenti e studenti, chiamate ad esprimersi sulla compatibilità tra crediti ed obiettivi formativi delle attività didattiche. Gli atenei sono tenuti ad adeguare gli ordinamenti didattici entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i relativi corsi di studio.

Il mancato adeguamento determina la sospensione dei finanziamenti previsti dagli accordi di programma e dai programmi di sviluppo del sistema universitario.

L'articolo 8 della stessa legge stabilisce che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è di tipo subordinato ed il relativo trattamento economico è stabilito in conformità ai criteri ed ai parametri individuati con decreto del Ministro di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

3.3.4 Grande importanza riveste il decreto 21 dicembre 1999 n. 537 che reca disposizioni per l'attuazione presso le università delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il decreto 30 aprile 1999 n. 224 stabilisce i criteri generali e i requisiti delle sedi ai fini dell'istituzione da parte delle università dei corsi per i dottorati di ricerca.

Il regolamento – d.P.R. 23 marzo 2000, n. 177 disciplina *ex novo* le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori in sostituzione del precedente d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390.

Anche in considerazione della incessante produzione normativa appare particolarmente opportuna la previsione dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 50/1999 volta alla compilazione di testi unici che raccolgano la normativa dei settori universitari e ricerca. E' auspicabile che l'operazione di notevole complessità venga avviata con sollecitudine.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE - ESERCIZI 1996-2000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(in miliardi di lire)

ANNO	PREV. INIZ. COMP.	PREV. DEF. COMP.	incr. % def. su iniz.	MASSA IMPEGN.	IMPEGNI TOTALI	% imp.tot. su massa impegn.	MASSA SPENDIB.	PREV. DEF. CASSA	% prev.def cassa su massa spend.	PAGATO TOTALE	% pag.tot. su prev.def. cassa	RESIDUI "F" TOTALI	% res "F" tot. su massa spend.	RESIDUI TOTALI	% res tot. su massa spend.	ECON. TOTALI	% econ. tot su massa spend.
1996	13.746	14.365	4,50	15.147	14.731	97,25	18.359	15.975	87,01	14.001	87,65	407	2,21	3.966	21,60	392	2,14
1997	14.066	15.279	8,63	15.686	15.496	98,79	19.376	9.680	49,96	8.170	84,40	148	0,77	10.811	55,80	395	2,04
Scost. % su anno prec.	2,32	6,37		3,56	5,19		5,54	-39,41		-41,65		-63,53		172,63		0,71	
1998	15.020	15.930	6,06	16.078	15.638	97,27	26.741	15.513	58,01	14.120	91,02	418	1,56	12.581	47,05	40	0,15
Scost. % su anno prec.	6,78	4,26		2,50	0,92		38,01	60,26		72,84		181,99		16,37		-89,97	
1999	16.633	17.897	7,60	18.316	18.182	99,27	30.478	16.832	55,23	15.085	89,62	98	0,32	15.286	50,15	107	0,35
Scost. % su anno prec.	10,74	12,35		13,92	16,27		13,98	8,50		6,83		-76,57		21,50		171,20	
2000	17.173																
Scost. % su anno prec.	3,24																

N.B.: Dati aggiornati al 31 maggio 2000

4. La gestione: risultati finanziari e contabili.

4.1 Il prospetto offre il quadro di sintesi della gestione 1999 delle risorse assegnate al MURST per l'istruzione universitaria e la ricerca scientifica e tecnologica. Per cogliere gli aspetti evolutivi i dati sono messi a raffronto con le risultanze dei tre anni precedenti.

Essenzialmente, nel 1999 gli stanziamenti definitivi di competenza sono stati pari a 17.897 mld, incrementati del 12,35% rispetto al 1998, valore nettamente superiore rispetto agli anni precedenti. Si segnalano gli eventi di maggior rilievo:

- istituzione, in applicazione del d.lgs. n. 204 del 1998, del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (capitolo 7536) con il trasferimento delle somme assegnate su distinti capitoli ai singoli enti. Stanziamento 2.380 mld;

- il Fondo per il funzionamento ordinario delle università è incrementato di 458 mld per corrispondere alle necessità derivanti dagli aumenti delle retribuzioni di anzianità per il personale non contrattualizzato;

- lo stanziamento destinato agli interventi di programmazione negoziata e per piani di potenziamento della rete scientifica nelle aree depresse (cap. 7535) è incrementato di 352 mld con prelevamento del Fondo per le aree depresse di cui al cap. 9012 Ministero del tesoro;

- il Fondo per l'edilizia universitaria (cap. 7109) - tabella C legge finanziaria - è incrementato da 595 a 625 mld.

La previsione di spesa risulta elevata del 7,60% rispetto a quella iniziale fissata dalla legge di bilancio: 16.633, confermando una tendenza che trova corrispondenza nel triennio precedente.

Tali risorse costituiscono il 2,1% del totale delle spese finali statali segnando un lieve incremento rispetto al 2% degli anni precedenti. Sull'insieme della dotazione finanziaria destinata all'istruzione (COFOG 9 - stanziamenti definitivi 1999: 78.341 mld) il riparto tra i diversi gradi di istruzione è stato il seguente: scuola materna 8,8%; scuola elementare 29,2%; scuola media 26,3%; scuola secondaria superiore 33,4%; istruzione superiore 21,1%. Questi indici presentano valori inferiori in ordine agli impegni totali ed ai pagamenti totali, come si può vedere nella seguente tabella.

(in miliardi)

FO	Impegni totali su massa impegnabile	%	Pagamenti totali	%	Residui F+C al 31/12	%
9.1.1 istruzione prescolastica	5.049	7,2	5.002	7,2	430	3,8
9.1.2 istruzione primaria	16.594	23,7	17.293	24,8	584	5,2
9.2.1 istruzione secondaria inferiore	15.007	21,4	15.561	22,3	498	4,5
9.2.2 istruzione secondaria superiore	19.206	27,4	19.518	28,0	978	8,8
9.4.1 istruzione superiore (p.i)*	611	0,9	609	0,9	52	0,5
9.4.1 istruzione superiore (murst)	12.909	18,4	11.229	16,1	8.390	75,1
9.8 istruzione non altrimenti classificabile	666	1,0	578	0,8	238	2,1
Totale 9	70.041,6		69.788,8		11.170,2	

* queste disponibilità si riferiscono essenzialmente alle Accademie BB.AA

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S. (conti consuntivi 1999 Ministero P.I. - MURST)

Come è noto e come è stato rilevato fin dalle relazioni sui precedenti rendiconti, le classificazioni adottate per lo stato di previsione e il rendiconto MURST non consentono di conoscere il volume complessivo di risorse destinate al finanziamento della attività di ricerca svolte dai privati, dagli enti pubblici e dalle università. Ciò è dovuto alla circostanza che il finanziamento delle università non distingue tra finalità didattiche e di ricerca. Per converso, restano contabilmente non precisate le risorse devolute alla didattica.

A questa esigenza il MURST e il Ministero del tesoro, del bilancio e della p.e. dovrebbero corrispondere per acquisire elementi di chiarezza per gli indirizzi programmatici e l'azione di coordinamento.

La massa impegnabile nell'esercizio 1999 è stata pari a 18.316 mld (418 mld residui di stanziamento + 17.897 stanziamenti definitivi di competenza).

Gli impegni totali sono stati 18.182 mld, esprimendo un indice di oltre il 99% sulla massa impegnabile e di oltre il 16% sul dato del 1998.

I residui totali all'inizio dell'esercizio 1999 ammontavano a 12.581 mld, costituendo il 41% della massa spendibile pari a 30.478 mld; tenendo presente che le autorizzazioni di cassa consentivano un'effettiva erogazione della spesa nel limite del 55% della m.s., i pagamenti totali sono stati 15.085 mld segnando gli indici del 90% circa e del 49% circa, rispettivamente, sulle autorizzazioni di cassa e sulla massa spendibile.

I pagamenti sulla competenza sono stati pari a 6.400 mld, circa il 36% delle disponibilità.

I residui totali alla fine dell'esercizio corrispondono a 15.286 mld, rappresentando il 50% della m.s. e segnando un incremento di oltre il 21% sull'omologo dato dell'inizio dell'anno (12.581 mld).

Questi esiti gestionali sono condizionati dall'entità delle autorizzazioni di cassa, come si è già ricordato, pari solo al 55% della massa spendibile.

I residui totali di stanziamento alla fine del 1999 sono risultati pari a 98 mld, la loro consistenza sulla massa spendibile si è ridotta allo 0,32% ed anche incisivamente in valore assoluto rispetto al dato 1998: 182 mld.

Le economie totali, al contrario, risultano incrementate in valore assoluto - 107 mld rispetto al 1998 e costituiscono lo 0,35% della massa spendibile. Esse sono pertinenti per 72 mld ai residui degli anni precedenti e per 35 mld alla competenza.

La quasi totalità delle risorse (99,4%) è destinata ai trasferimenti (categorie V e XII) a favore delle università e degli enti di ricerca, comprendendo ormai anche le dotazioni destinate alle retribuzioni del personale: categoria V 11.234 mld; categoria XII 3.965 mld, rispettivamente, + 4% e - 5% sul 1998.

La categoria IV, che segna un incremento del 169%, reca spese per 43 mld (16 mld 1998) in conseguenza dell'assunzione da parte del MURST della spesa per la locazione dell'immobile sede del Ministero, in precedenza sostenuto dall'Agensud.

4.2 I due prospetti che seguono, il primo per la massa impegnabile, il secondo per la massa spendibile consentono di cogliere gli aspetti più significativi della gestione 1999 condotta dai quattro centri di responsabilità del Ministero.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MURST
MASSA IMPEGNABILE

(in miliardi)

Centro di responsabilità	Massa impegnabile		Impegni totali		Residui di stanziamenti totali		% Impegni/massa impegnabile
	Valori assoluti	% per colonna	Valori assoluti	% per colonna	Valori assoluti	% per colonna	% per riga
Gabinetto	17	1	16	1	-	-	91,08
Affari economici	12.500	68	12.496	69	0,4	0,4	99,97
Autonomia universitaria e condizione studentesca	667	3	666	3	-	-	99,76
Sviluppo e potenziamento attività di ricerca	5.132	28	5.004	27	98	100	97,53
Totale	18.316	100	18.182	100	98	100	99,27

MURST
MASSA SPENDIBILE

(in miliardi)

Centro di responsabilità	Residui totali iniziali		Massa spendibile		Autorizzazioni di cassa		Pagamenti totali		Economie totali		Residui totali finali		% Pag. totali/Aut. Di cassa
	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	% per riga
Gabinetto	4	0,03	20		18	0	15		2	2	3		83
Affari economici	6.819	54	19.319	63	11.205	67	10.913	72	66	62	8.340	54	97
Autonomia universitaria e condizione studentesca	38	0,3	706	2	678	4	479	3	2	2	225	1	71
Sviluppo e potenziamento attività di ricerca	5.720	45	10.433	34	4.931	29	3.678	24	37	34	6.718	44	75
Totale	12.581	100	30.478	100	16.832	100	15.085	100	107	100	15.286	100	90

L'indice generalmente elevato che caratterizza la gestione dei quattro centri di responsabilità – oltre il 90% - per quanto riguarda la capacità di spesa (impegni) deve essere messo in rapporto con la circostanza che il modulo di spesa assolutamente prevalente nell'azione amministrativa del Ministero è costituito dalla assegnazione e dal trasferimento delle dotazioni finanziarie alle università ed alle istituzioni di ricerca. La notazione vale essenzialmente per il centro di responsabilità Affari Economici. Per gli stessi motivi l'indice del 97% sulle autorizzazioni di cassa espresso dai pagamenti disposti dallo stesso centro di responsabilità non può ritenersi sorprendente.

Gli altri due centri di responsabilità Autonomia Universitaria – Condizione Studentesca e Sviluppo e Potenziamento delle Attività di Ricerca erogano la spesa nei limiti, rispettivamente, del 70 e del 74%.

Le economie totali, pari a 107 mld, sono a carico per 66 mld degli Affari Economici e per 37 mld dello Sviluppo e Potenziamento della attività di ricerca.

4.3 Le funzioni obiettivo presenti nei documenti contabili MURST sono due: servizi generali delle pubbliche amministrazioni ed istruzione. La prima espone le risorse destinate alle attività di ricerca svolte da privati ed istituzioni non universitarie, la seconda reca, in termini indistinti, le disponibilità che alimentano le attività di formazione e di ricerca svolte dalle università⁴.

L'applicazione delle classificazioni adottate dal bilancio dello Stato allo stato di previsione e al rendiconto MURST determina la non significatività sotto il profilo funzionale dei dati espressi dai due documenti contabili. Di ciò si è ampiamente detto nella relazione dello scorso anno ed alle esemplificazioni fornite, che trovano riscontro anche per l'anno 1999, si fa rinvio. Ne consegue l'impossibilità di formulare osservazioni corrette su dati articolati per funzioni obiettivo, per categorie economiche semplificate e per spese correnti ed in conto capitale.

Ai fini di offrire comunque un confronto con l'anno precedente il seguente prospetto evidenzia che l'istruzione universitaria ha registrato nel 1999 un incremento delle disponibilità di oltre il 13%, degli impegni del 12% e dei pagamenti di circa il 6%.

⁴ La COFOG 9.4.1, istruzione superiore, non evidenzia i fondi destinati alle attività di ricerca svolte dalle università. Le rilevazioni ISTAT (Annuario statistico italiano 1999, pag. 591) indicano che nel 1997 le università (statali, non statali, ISEF) hanno speso per la ricerca scientifica in conto competenza 319 mld ed effettuati pagamenti per 276 mld, segnando un indice, rispettivamente, del 2,1% e dell'1,9% sul totale delle spese. Nell'arco degli anni 1993-1997 tali indici sono i più bassi. Le maggiori risorse sono state impiegate nel 1993 - 3,3% - in conto competenza e nel 1994 - 3% - in conto cassa. Considerata l'entità delle risorse così rilevate, sembra di poter arguire che le rilevazioni ISTAT evidenzino esclusivamente quelle che le Università destinano ai progetti di interesse nazionale ed alle grandi attrezzature, non fornendo informazioni sugli ulteriori fondi utilizzati per attività di ricerca.

MURST

(in miliardi)

ANNO	1998	1999	
CLASSE COFOG	9.3.2 (Istruzione universitaria e post-laurea)	9.4.1 (Primo grado di istruzione superiore)	% Variazione
Stanziamenti definitivi	11.385	12.914	13,43
Residui di stanziamento iniziali	101	0	-99,90
Massa impegnabile	11.485	12.914	12,44
Impegni totali su massa impegnabile	11.480	12.909	12,45
Massa spendibile	17.392	19.688	13,20
Autorizzazioni di cassa	10.699	11.685	9,22
Pagamenti totali	10.605	11.229	5,88
Residui totali	6.776	8.390	23,82
Economie totali	10	69	590,00

5. Attuazione degli indirizzi programmatici e normativi.

Dopo aver delineato nei precedenti paragrafi il quadro degli indirizzi programmatici e normativi è opportuno passare a verificare quali siano stati gli esiti dell'azione del Ministero nei due settori, tra loro connessi, dell'istruzione universitaria e della ricerca.

Ovviamente, ciò può avvenire, in questa sede, solo in termini di rapida sintesi con riferimento a dati ed informazioni, in ragione dei tempi tecnici necessari per la loro raccolta, non sempre relativi all'anno 1999.

5.1 Istruzione universitaria.

La diminuzione degli iscritti alle università, già evidenziata fin dallo scorso anno, risulta confermata. Il calo delle iscrizioni è accentuato nei corsi di laurea, per i quali negli ultimi anni si è prodotta una riduzione annua di circa l'1%, non compensata dalla forte crescita delle iscrizioni ai corsi di diploma (biennali e triennali): + 15%.

Aumentano i laureati, che nell'arco di anni 1986-1998 sono passati da 86 su 100 coetanei a 140.

Permane molto alto il numero dei laureati che conquista il titolo di studio ben oltre la durata legale dei corsi di studio (fuori corso): 90%; più contenuto è il dato omologo per i frequentanti i corsi di diploma: 48%.

Anno accademico 1998-1999

Corsi di diploma		Var. anno precedente	Corsi di laurea	Var. anno precedente
Iscritti	103.650	11,1	1.676.702	-4,8
% fuori corso	19,5	---	36,4	---
diplomati o laureati	10.964	7,5	129.163	6,1
% diplomati o laureati fuori corso	47,5	---	89,9	---

Fonti: Ministero Tesoro, bilancio e programmazione economica - Relazione generale situazione economica del Paese 1999 - ISTAT - Annuario statistico italiano 1999.

Al momento non risultano conclusi i lavori in corso tra MURST, Ministero del tesoro ed ISTAT per la nuova definizione dei criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 168/1989. I nuovi criteri dovranno considerare anche le esigenze derivanti dall'onere del rispetto da parte delle università dei vincoli del patto di stabilità interno. E' auspicabile che il relativo decreto ministeriale sia adottato al più presto per poter disporre di un utile strumento conoscitivo delle condizioni finanziarie delle singole università e del sistema universitario nel suo complesso.

Il processo di autonomia del sistema universitario progredisce nella sua attuazione.

Esso, infatti, avviato fin dal 1989 con il pieno riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei (legge n. 168/1989), ha interessato gli ordinamenti didattici con la legge n. 341/1990, che promosse l'introduzione generalizzata dei corsi di durata triennale. Successivamente, in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge n. 127/1997, il regolamento 3 novembre 1999, n. 509 ha definito i criteri generali dell'ordinamento degli studi universitari e determinato la tipologia dei titoli di studio.

Le università, in conformità dei criteri definiti e dei successivi decreti ministeriali che avranno individuate le classi di appartenenza dei corsi di studio caratterizzati dagli stessi obiettivi formativi, disciplinano, nell'esercizio dei poteri di autonomia, gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.

L'emanazione di tali decreti da parte del MURST è ormai prossima e gli atenei saranno quindi in grado di svolgere pienamente i poteri di autonomia didattica, circostanza che consentirà una migliore rispondenza dei contenuti formativi dei corsi con le esigenze delle professioni.

In attuazione degli indirizzi programmatici gli articoli 66 e seguenti della legge n. 144/1999 hanno disposto, in connessione con il settore scolastico, l'elevazione dell'obbligo di frequenza delle attività formative fino al 18° anno di età, la creazione del sistema integrato di istruzione e formazione tecnica superiore, cui presiederà l'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, la cui costituzione è prevista dall'art. 88 del d.lgs. n. 300/1999.

5.2 Ricerca scientifica e tecnologica.

Gli organismi di ausilio o di consulenza per l'esercizio delle funzioni di governo del sistema ricerca previsti dal d.lgs. n. 204/98 sono in via di progressiva costituzione. Così è avvenuto con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro URST, 26 marzo 1999 che hanno costituito il comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Come si è visto, sono state anche emanate le disposizioni organizzative e per il funzionamento di questi organismi, accompagnate dalla costituzione della Segreteria Tecnica di supporto.

L'Amministrazione non documenta l'attività finora spiegata. Né risultano in via di costituzione i Consigli scientifici nazionali e l'Assemblea della scienza e della tecnologia.

Fin dal 1998 sono in corso i lavori di preparazione del Piano Nazionale della ricerca. Il CIPE ne ha definite le linee generali, successivamente presentate alle Commissioni parlamentari.

Si sottolinea la necessità che l'Amministrazione dia sollecito impulso all'attuazione di tali adempimenti, il cui essenziale rilievo per elevare le condizioni della ricerca scientifica dell'Italia non è necessario rimarcare.

Sono stati costituiti il fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca, dotato per il 1999 di 2.380 mld, e il fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, la cui provvista è stata per il 1999 di 25 mld, nel 2000 la disponibilità è elevata dal provvedimento in corso di definizione a circa 72 mld.

Quest'ultimo strumento è disciplinato dall'articolo 51, comma 9 della legge n. 449/1997 per quanto riguarda le modalità di costituzione della dotazione finanziaria, mentre un decreto del Ministro ne stabilisce il riparto, le modalità di impiego, di erogazione, di verifica e valutazione.

Gli adempimenti amministrativi sottesi del procedimento di quantificazione delle dotazioni dei due fondi risultano eccessivamente pesanti e comportano una protrazione dei tempi di erogazione dei finanziamenti e, alla fine, un pregiudizio per la realizzazione dei progetti di ricerca. A ciò si aggiunge la nutrita serie di organismi, previsti dal d.lgs. n. 204/98, chiamati ad interloquire, peraltro non tutti ancora operativi, determinando qualche fondata preoccupazione circa l'efficienza della rete amministrativa così costituita.

La disponibilità di 50 mld, recata dal capitolo 7841 del Ministero del tesoro, del bilancio e della p.e. destinata al FISR, ha costituito residuo di stanziamento (articoli 1, comma 3, del d.lgs. n. 204/1998 e 10, comma 1 lett. d, della legge n. 370/1999).

L'Amministrazione ha dato corso alla prima applicazione della nuova normativa a sostegno alle attività di ricerca applicata svolte dalle imprese - d.lgs. n. 297/89. In attesa del completamento del quadro normativo con l'emanazione delle disposizioni attuative, le circolari 24 novembre 1999, n. 1310 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 1999) e 29 novembre 1999, n. 760 (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 2000) recano discipline transitorie.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

Elaborazioni per funzioni-obiettivo
Formazione e utilizzo della massa impegnabile
Formazione e utilizzo della massa spendibile

PAGINA BIANCA

Prospetto riepilogativo delle Funzioni Obiettivo**(Funzione Obiettivo/Funzione di 2° livello/Funzione di 3° livello/Funzione di 4° livello)***Esercizio 1999*

23 MINISTERO DELL'UNIVERSITA', RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI****1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI****1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE***1.2.1.2 Aiuti all'Albania***1.4 RICERCA DI BASE****1.4.1 RICERCA DI BASE***1.4.1.1 Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla ricerca scientifica e tecnologica**1.4.1.2 Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica**1.4.1.3 Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica nelle aree depresse**1.4.1.4 Promozione, coordinamento e cooperazione scientifica internazionale***4 AFFARI ECONOMICI****4.8 RICERCA E SVILUPPO PER AFFARI ECONOMICI****4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE***4.8.4.2 Sostegno alla ricerca applicata per l'industria**4.8.4.3 Sostegno alla ricerca applicata per l'industria nelle aree depresse***9 ISTRUZIONE****9.4 ISTRUZIONE SUPERIORE****9.4.1 PRIMO GRADO D'ISTRUZIONE SUPERIORE***9.4.1.1 Indirizzo, programmazione e coordinamento dell'istruzione universitaria**9.4.1.2 Sostegno per il funzionamento del sistema universitario**9.4.1.3 Erogazione per le borse di studio e dottorato di ricerca**9.4.1.4 Realizzazione e interventi finanziari per l'edilizia universitaria**9.4.1.5 Realizzazione e interventi finanziari per l'edilizia universitaria nelle aree depresse*

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO
- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -
STANZIAMENTI DEFINITIVI

1999

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA

Valori assoluti (Milioni di Lire):

Funzione obiettivo	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui: DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
Funzione di 2° livello						
Funzione di 3° livello						
Funzione di 4° livello						
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI						
1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE						
1.2.1.2 Aiuti all'Albania	0	0	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo di 3° livello	0	0	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo di 2° livello	0	0	0	0	0	0
1.4 RICERCA DI BASE						
1.4.1 RICERCA DI BASE						
1.4.1.1 Indirizzaz., coordinamento e vigilanza sulla ricerca scientifica e tecnologica	22.719	9.948	0	120	331	23.171
1.4.1.2 Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica	13.180	4.416	128.644	3.369.791	126	3.511.741
1.4.1.3 Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica nelle aree depresse	423	298	0	650.000	41	650.464
1.4.1.4 Promozione, coordinamento e cooperazione scientifica internazionale	499	405	15.597	216.478	42	232.616
Totale funzione obiettivo di 3° livello	36.822	15.067	144.241	4.236.389	540	4.417.992
Totale funzione obiettivo di 2° livello	36.822	15.067	144.241	4.236.389	540	4.417.992
Totale funzione obiettivo	36.822	15.067	144.241	4.236.389	540	4.417.992
4 AFFARI ECONOMICI						
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER AFFARI ECONOMICI						
4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE						
4.8.4.2 Sostegno alla ricerca applicata per l'industria	1.531	1.171	0	420.308	63	421.901
4.8.4.3 Sostegno alla ricerca applicata per l'industria nelle aree depresse	383	296	0	143.300	21	143.703
Totale funzione obiettivo di 3° livello	1.913	1.467	0	563.608	84	565.605
Totale funzione obiettivo di 2° livello	1.913	1.467	0	563.608	84	565.605
Totale funzione obiettivo	1.913	1.467	0	563.608	84	565.605